

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE
PALESTRE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno, questo giorno.....presso gli uffici comunali di via _____

TRA

Comune di Milazzo, nel seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, per cui agisce, esclusivamente nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore....., nato/a a il

,
residente, per quanto attiene il presente atto, presso gli uffici di

E

....., nel seguito denominata/o anche “concessionario” o “gestore”, con sede in, via, c.f., per il/la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante, nato/a a il.....,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Milazzo, come sopra rappresentato, affida all'Associazione _____ anch'essa come sopra rappresentata, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, della Palestra posta in Milazzo, via, denominata e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Per le palestre facenti parte di complessi scolastici la gestione e l'utilizzo dell'impianto, è da ritenersi di norma in orario extra-scolastico, che verrà determinato all'inizio di ogni annualità sportiva in accordo tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione dell'istituto scolastico interessato.

Art. 2 – DURATA E DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE

La presente convenzione decorre dal ed ha la durata di anni 3 (tre). Si dà atto che scadrà il La durata della convenzione potrà essere prolungata, previo consenso delle parti, per un massimo di ulteriori 3 anni, in caso di investimenti che l'affidatario è disposto a realizzare sull'impianto.

E' vietata la cessione a terzi della gestione.

Art. 3 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITA', RENDICONTAZIONE

Il gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il gestore dovrà nominare un responsabile, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti.

Il gestore è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del direttore tecnico dell'attività sportiva e all'Amministrazione Comunale oltre a quest'ultimo/a, anche il nominativo del direttore della gestione.

Annualmente il gestore dovrà presentare al Servizio Sport del Comune una dettagliata relazione riguardante l'attività gestionale e sportiva svolta.

Art. 4 - SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL'IMPIANTO

Il gestore dovrà provvedere all'apertura, alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, allestimento attrezzature sportive ecc.) secondo il calendario di utilizzo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Dovrà inoltre provvedere al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, spogliatoi e le aree di cortile ed alla loro pulizia e sanificazione che verrà svolta alla conclusione degli allenamenti e in ogni caso al termine delle attività sportive o ginniche. E' inoltre tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.

Il gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostante che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. Il gestore consentirà l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento. Relazionerà al competente ufficio comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

Art. 5 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'Associazione utilizzerà l'impianto per le finalità connesse alla prativa dell'attività sportiva nel territorio, e in tal senso l'affidamento in gestione consente all'Ente tramite le associazioni l'esercizio mediato della funzione di promozione dello Sport.

D'intesa con il servizio Sport e con il Servizio Politiche Sociali l'associazione si impegna a garantire la presa in carico, in via prioritaria e gratuita, di soggetti eventualmente segnalati dal Servizio Sociale, per i quali tale attività possa risultare utile per un corretto percorso educativo ed un adeguato sviluppo della personalità.

Le attività agonistiche eventualmente organizzate all'interno dell'Ente devono essere autorizzate dall'Ente. Qualora norme speciali prevedessero particolari autorizzazioni, il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancanza delle stesse e resta espressamente del tutto estraneo ad eventi dannosi arrecati a terzi o a chiunque faccia uso della palestra.

Il Comune, senza arrecare pregiudizio all'esercizio dell'attività sportiva da parte dell'Associazione, potrà consentire, d'intesa con l'Ente gestore, l'utilizzo della struttura per attività sia continuative che occasionali ad altri soggetti, singoli o associati, che corrisponderanno direttamente al gestore le tariffe in essere, a titolo di ristoro per le spese di pulizia e manutenzione.

Qualora l'associazione dovesse all'interno della struttura istituire corsi o discipline a pagamento è tenuta a comunicare le quote di partecipazione all'Amministrazione, pena lo scioglimento della convenzione.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di organizzare non più di tre eventi gratuiti l'anno, anche a carattere non sportivo, all'interno della struttura e, su accordo con il gestore, a consentire l'organizzazione di eventi anche a soggetti privati, con rimborso forfettario delle spese in favore dell'associazione gerente.

Art. 6 - RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE NORME

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo della palestra secondo le assegnazioni stabilite d'intesa con l'Amministrazione Comunale, nonché le norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti Comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo di impianti sportivi.

Inoltre il gestore si impegna a tenere un registro delle presenze giornaliero e a trasmetterne copia annualmente al Servizio Sport.

Le parti convengono che le gare di campionato hanno la priorità su ogni altra attività programmata nell'impianto.

Art. 7 - MANUTENZIONE

L'amministrazione comunale si impegna ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie per il corretto utilizzo dell'impianto. E' a carico del soggetto gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura, e delle pertinenze, e della rimozione di ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.

Previa autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale in merito alla opportunità e alla validità dell'intervento, il soggetto gestore effettuerà gli interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari.

In caso di investimenti effettuati dal gestore, ogni intervento che dovesse coinvolgere gli impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.

Art. 8 – UTENZE e CANONI

Sono a carico del gestore le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento .

Il gestore corrisponderà, a titolo di canone d'uso, all'Amministrazione Comunale, la somma di €+ IVA per ogni anno sportivo, in unica soluzione, entro il 31 dicembre.

In caso di investimenti sulla struttura, comprese le opere di manutenzione ordinaria documentata, la spesa potrà essere detratta dal canone

Art. 9 – RESPONSABILITA' E SICUREZZA DELL'IMPIANTO

Il gestore è responsabile ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Milazzo , relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dal concessionario.

Il gestore solleva il Comune di Milazzo da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati durante l'utilizzo e nell'esecuzione della gestione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concedente stesso. Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione; è pertanto tenuto a stipulare contratto di assicurazione RCT/RCO durante l'espletamento della attività, con un massimale unico minimo di € 500.000,00.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti

impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Il gestore si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà essere presente durante l'esercizio dell'intera attività sportiva, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del gestore. Il gestore, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alla sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98.

Art. 10 - INTERVENTI DI MIGLIORIA

Il Comune di Milazzo, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, contribuirà alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria dell'impianto, anche riguardanti l'approvvigionamento di attrezzature o strumentazioni, attraverso una corrispondente decurtazione del canone, sempre che si tratti di spese preventivamente autorizzate e a fronte degli opportuni documenti giustificativi. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.

Art. 11 – PUBBLICITÀ E AUTORIZZAZIONI

L'Associazione senza l'autorizzazione e/o le concessioni di legge o regolamenti vigenti non potrà esporre cartelloni pubblicitari né all'interno della struttura né nelle aree di pertinenza, né potrà allestire zone destinate al ristoro, salvo il caso di appositi contenitori di bevande non alcoliche, in regola con le vigenti norme sanitarie e di sicurezza

Sono in carico all'affidatario le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti (comune, ausl, siae, vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di manifestazioni, anche temporanee, o all'installazione di strutture

provvisorie o all'organizzazione di altre attività, quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande.

Art. 12 – TRACCIABILITA'

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 13 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti; La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- per inadempimento agli impegni assunti con la presente convenzione
- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al concessionario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

Art. 14 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto del concessionario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto.

Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso al concessionario.

Art. 15 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o

in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, salvo investimenti documentati per il periodo necessario ad ammortizzare l'investimento

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Barcellona P.G.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del concessionario gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti
Per la Società
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Milazzo
Il Dirigente del Settore